

	STATUTO DELL’	
	“ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO	
	SEZIONE DI LODI”	
	Art. 1 – Costituzione e Scopi	
	1.1 Nella Provincia di Lodi è costituito il Gruppo Provinciale A.I.A.C. che	
	persegue gli scopi dell’art.1 dello Statuto dell’Associazione Italiana Allenatori Cal-	
	cio.	
	Art. 2 – Sede	
	2.1 L’Associazione ha sede a Lodi.	
	Art. 3 – Associati	
	3.1 Possono associarsi al Gruppo Provinciale, mediante il pagamento della quota	
	associativa, gli allenatori comunque denominati che abbiano i requisiti e alle con-	
	dizioni previste dall’art.1 dello Statuto dell’Associazione Italiana Allenatori Cal-	
	cio, che abbiano la residenza nella Provincia di Lodi.	
	3.2 Possono associarsi anche gli allenatori residenti in altre Provincie che abbiano	
	stabile dimora nella Provincia di Lodi o vi svolgono la loro attività, limitatamente	
	alle stagioni durante le quali svolgono tale attività.	
	Art. 4 – Organi del Gruppo Provinciale	
	4.1 Sono organi del Gruppo Provinciale:	
	a) L’Assemblea Generale Provinciale;	
	b) Il Presidente;	
	c) Il Consiglio Direttivo;	
	d) Il Collegio dei Revisore dei Conti.	
	Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.	
	4.2 E’ motivo di immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi la	

mancata iscrizione all'A.I.A.C. nonché le dimissioni.

Art. 5 – Assemblea Generale Provinciale

5.1 L'Assemblea Generale Provinciale è costituita dagli allenatori iscritti al gruppo in regola col pagamento delle quote provinciali.

5.2 L'Assemblea Generale Provinciale si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria entro il 30 giugno.

5.3 Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati di cui al comma 1.

5.4 La convocazione dell'Assemblea è diramata, dal Presidente, agli associati almeno 15 giorni prima dalla data prevista, con lettera, telefono, email in cui verranno indicati luogo, data, ora e l'ordine del giorno previsto.

5.5 L'Assemblea sarà presieduta da un associato nominato in apertura di seduta con maggior anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. .

5.6 Funge da Segretario la stessa persona che ricopre il ruolo nel Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea in apertura di seduta.

5.7 L'Assemblea risulta validamente costituita qualsiasi sia il numero degli iscritti presente.

5.8 Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza dei voti.

5.9 Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale

6.1 L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente statuto

	6.2 Nella sessione ordinaria si delibera, in particolare in merito a:	
	a) la relazione morale e finanziaria;	
	b) l' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;	
	c) l'elezione degli organi sociali;	
	d) l'approvazione o la modifica dello Statuto;	
	e) la nomina dei delegati regionali per l'assemblea regionale;	
	f) la misura di quote di esclusiva competenza del Gruppo Provinciale;	
	g) la sede del Gruppo Provinciale;	
	h) ogni e qualsiasi argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.	
	Art. 7 – Elezione del Consiglio Direttivo	
	7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell'art.8 che	
	presenta la propria auto candidatura da approvare in Assemblea dei Soci con voto a	
	scrutinio segreto e da otto consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci con voto a scru-	
	tinio segreto; le candidature per l'elezione di Presidente e Consigliere si potranno	
	presentare prima dell'inizio dell'Assemblea Generale preposta all'elezione.	
	7.2 Possono essere eletti consiglieri gli associati che siano in regola con il	
	versamento della quota di iscrizione alla fine del mese precedente quello in cui si	
	terrà l'Assemblea elettiva.	
	7.3 L'Assemblea, all'inizio della seduta, nomina una Commissione Elettorale	
	composta da tre membri che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni	
	elettorali.	
	7.4 Ciascun associato potrà autocandidarsi.	
	7.5 Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di	
	voti.	

	7.6 A parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
	7.7 In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione valida.	
	Art. 8 – Elezione del Presidente	
	8.1 Può essere eletto Presidente qualsiasi associato in regola con il pagamento delle quote sociali.	
	8.2 La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.	
	8.3 Risulterà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.	
	8.4 In caso di parità, si procederà a tre successive votazioni, sempre a scrutinio segreto, fra i candidati in parità nello scrutinio precedente, sino a quando uno dei candidati non avrà raggiunto la maggioranza di cui al comma 8.3.	
	8.5 Se la parità perdurerà anche dopo la quarta votazione, si procederà alla nomina ai sensi dell'art.7 comma 6.	
	8.6 L'Assemblea potrà decidere di procedere all'elezione per acclamazione.	
	8.7 In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo, si provvederà alla sua sostituzione, fino alla scadenza naturale del mandato, con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati o, in mancanza, con un componente del Consiglio Direttivo scelto ai sensi dell'art. 7 comma 6.	
	Art. 9 – Attribuzioni del Presidente	
	9.1 Il Presidente rappresenta il Gruppo Provinciale a tutti gli effetti:	
	a) convoca l'Assemblea Generale;	
	b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;	
	c) coordina l'attività di tutti gli organi del Gruppo Provinciale;	
	d) da pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle	

	deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;	
	e) pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento del Gruppo;	
	f) convoca e presiede riunioni dei Soci sia ai fini informativi e di	
	discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico.	
	9.2 Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l'obbligo di	
	farli ratificare alla prima riunione del Consiglio Direttivo.	
	9.3 In caso di mancata ratifica, il Presidente decade.	
	9.4 In caso di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.	
	Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	
	10.1 Il Consiglio Direttivo:	
	a) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del	
	Gruppo Provinciale;	
	b) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) si incarica di far rispettare lo statuto nazionale e quello regionale.	
	10.2 Può proporre all'Assemblea, anno per anno, una quota associativa sup-	
	plementare di esclusiva competenza del Gruppo.	
	10.3 E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi com-	
	ponenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	10.4 Nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario da scegliersi tra i	
	componenti del Consiglio Direttivo.	
	10.5 Il Consigliere decade dalla qualifica in caso di assenza, ingiustificata, a tre riu-	
	nioni consecutive.	
	Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti	

	11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo,	
	sulla gestione economica-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i	
	bilanci annuali.	
	11.2 Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.	
	11.3 Il presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria	
	dei Soci e sono rieleggibili.	
	Art. 12 – Il Segretario	
	12.1 Il Segretario, scelto all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo, coa-	
	diuva il Presidente e amministra il Gruppo, svolgendo anche le funzioni	
	Tesoriere, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione comprese le ope-	
	razioni bancarie ed il prelievo sotto qualsiasi forma di fondi liquidi del Gruppo,	
	nonché il rilascio di quietanze e ricevute.	
	Art. 13 – Durata delle cariche Sociali	
	13.1 Gli organi sociali rimarranno in carica un numero di anni pari a quello degli	
	organi nazionali.	
	Art. 14 – Esercizio finanziario ed entrate	
	14.1 Le entrate sono costituite:	
	a) dalla percentuale spettante sulle quote associative;	
	b) dalla quota, interamente spettante al gruppo, fissata dall'Assemblea;	
	c) da ogni altra entrata straordinaria.	
	14.2 L'esercizio finanziario ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	14.3 Ciascun socio può, previa richiesta scritta e motivata, prendere visione in qual-	
	siasi momento della contabilità del Gruppo Provinciale.	
	Art. 15 – Relazione morale e finanziaria	

15.1 A cura del Presidente sarà presentata all'Assemblea dei soci una relazione sull'attività svolta nella quale verranno individuati gli obiettivi raggiunti ed i possibili programmi futuri.

15.2 Il Consiglio Direttivo redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 16 – Norme di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme dello statuto e dei Regolamenti Nazionali, Regionali e conseguentemente del diritto ordinario in quanto applicabile.